



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-03-2012 (punto N 29)

Delibera

N 216

del 19-03-2012

Proponente

DANIELA SCARAMUCCIA

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile LORENZO ROTI

Estensore GONARIA MULA

Oggetto

Proroga degli attestati di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito

Presenti

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

LUCA CECCOBAO

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

Assenti

DANIELA

SCARAMUCCIA

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione GR n.696 del 1 agosto 2011 che dispone l'adeguamento regionale alle nuove misure di rilevazione e verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, previste dal Decreto ministeriale 11 dicembre 2009;

Dato atto che secondo quanto disposto dalla Deliberazione n.696/2011:

- ai fini dell'esercizio del diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito, i cittadini in possesso dei requisiti di legge devono acquisire il certificato nominativo di esenzione rilasciato dall'Azienda USL di competenza;
- il diritto all'esenzione per reddito deve essere rilevato, su richiesta del cittadino, dal medico prescrittore che, all'atto di ogni prescrizione di assistenza specialistica ambulatoriale, riporterà sulla ricetta del SSN il relativo codice di esenzione indicato nel certificato o annullerà, in alternativa, la casella contrassegnata dalla lettera "N";

Precisato, inoltre, che:

- gli attestati di esenzione hanno validità annuale con scadenza al 31 marzo in allineamento alla data di recepimento degli elenchi ministeriali che, ai sensi del DM 11/12/2009, aggiornano le informazioni relative agli assistiti aventi diritto alle esenzioni per reddito E01, E03, E04 sulla base degli ultimi dati disponibili al sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
- le procedure di rilascio degli attestati sono state avviate dalle Aziende UUSLL toscane nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2011 e gli attestati di esenzione consegnati agli aventi diritto riportano, pertanto, la scadenza del 31 marzo 2012;

Rilevato che sono in via di completamento le procedure, di adeguamento del sistema informativo regionale, atte a facilitare la diretta consultazione e rilevazione del diritto all'esenzione da parte dei prescrittori cosicché progressivamente il medico potrà recepire la relativa informazione dal Sistema Informativo regionale del Servizio Sanitario Toscano al momento della compilazione della ricetta elettronica;

Ravvisata l'esigenza, nelle more dell'attivazione delle suddette funzionalità, di prevedere procedure semplificate di rinnovo degli attestati di esenzione in scadenza al 31 marzo 2012 che riducano i disagi ai cittadini interessati facilitando l'esercizio del proprio diritto;

Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare, per la durata di un anno, la validità degli attestati di esenzione E01, E03, E04 in scadenza il prossimo 31 marzo 2012;

Precisato che il cittadino è, comunque, tenuto, sotto la propria responsabilità, ad avvalersi dell'attestato solo nel caso in cui permangano le condizioni personali e di reddito previste dalla vigente normativa, ricordando, in particolare, che il reddito complessivo fiscale del nucleo familiare, considerato ai fini dell'esenzione, deve essere sempre riferito al reddito dell'anno precedente;

Previsto, al riguardo, che le Aziende Sanitarie Locali effettuino, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria, puntuali controlli sulla permanenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio del diritto all'esenzione recuperando, in caso di decadenza dal beneficio, gli importi del ticket non corrisposto per le prestazioni erogate;

Evidenziato che i cittadini disoccupati, e loro familiari a carico, con codice di esenzione E02, nonché gli aventi diritto alle esenzioni E01, E03, E04 che ad oggi non abbiano ancora acquisito l'attestato di esenzione, sono tenuti, secondo le procedure previste dalla DGR n. 696/2011, a recarsi all'Azienda USL di assistenza per autocertificare l'esenzione e richiedere il rilascio del relativo certificato;

Ricordato che, ai sensi del citato DM 11/12/2009, le strutture sanitarie eroganti, in presenza di ricette del SSN non riportanti lo specifico codice di esenzione per reddito, sono tenute a non erogare in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni specialistiche prescritte e a richiedere il pagamento del ticket;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di prorogare, per la durata di un anno, la validità degli attestati di esenzione rilasciati con codice E01, E03, E04 in scadenza il prossimo 31 marzo 2012;
2. di prevedere che il cittadino possa avvalersi dell'attestato, così prorogato, sotto la propria responsabilità, solo nel caso in cui permangano le condizioni personali e di reddito previste dalla vigente normativa, ricordando, in particolare, che il reddito complessivo fiscale del nucleo familiare, considerato ai fini dell'esenzione, deve essere sempre riferito al reddito dell'anno precedente;
3. di impegnare le Aziende Sanitarie Locali ad effettuare, sulla base dei dati aggiornati dal Sistema Tessera Sanitaria, controlli puntuali sulla permanenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio del diritto all'esenzione recuperando, in caso di decadenza dal beneficio, gli importi del ticket non corrisposto per le prestazioni erogate;
4. di ribadire che le strutture sanitarie eroganti in presenza di ricette del SSN non riportanti lo specifico codice di esenzione per motivi di reddito sono tenute a non erogare in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni specialistiche prescritte e a richiedere il pagamento del ticket;
5. di garantire un'adeguata comunicazione delle presenti disposizioni in favore di tutti i cittadini interessati.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18,comma 2, della L.R. n. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
LORENZO ROTI

Il Direttore Generale
EDOARDO MICHELE MAJNO